

COMUNICAZIONE N. 246

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: - Dott.ssa L. Castigliego

OGGETTO: Richiesta
cancellazione annotazione
sospensione ex D.L. n.
44/2021 – invio fac simile nota.

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni nn. 240 e 243 del 2021, si trasmette un fac simile di nota di risposta alle richieste di cancellazione dell'annotazione dall'Albo della sospensione per adempimento all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 D.L. n. 44/2021, che stanno pervenendo agli Ordini.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All.to

Preg.mo dott. ...

OGGETTO: Richiesta cancellazione annotazione della sospensione dall'albo per adempimento all'obbligo vaccinale

In riscontro alla nota indicata in oggetto, si rammenta che l'art. 4, comma 5, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, ricollega la perdita di efficacia della sospensione *medio tempore* annotata sull'albo alla "*comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021*".

Al ricorrere di tutti i presupposti richiesti dalla norma, dunque, la sospensione dall'albo perde efficacia e scatta il correlativo obbligo per gli Ordini professionali di rimuovere la relativa annotazione.

Tali presupposti, più in particolare, sono:

- a) il completamento del ciclo vaccinale primario;
- b) l'avvenuta comunicazione all'Ordine territoriale competente;
- c) per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, la comunicazione anche al datore di lavoro.

In attesa di ottenere più puntuali indicazioni dal Ministero della Salute, pertanto, al fine di consentire a questo Ordine di accertare la ricorrenza dei descritti presupposti per procedere alla cancellazione dell'annotazione di sospensione dall'albo, si chiede di inviare la seguente documentazione:

- 1) certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale primario;
- 2) nel caso sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, prova della comunicazione inviata al datore di lavoro.

Si segnala che, a prescindere dalla verifica da parte dell'Ordine in merito, nel caso in cui dovesse sussistere un rapporto di lavoro dipendente e l'interessato avesse omesso di dar prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione manterrebbe la propria efficacia sostanziale, anche ove non più annotata sull'albo, con ogni conseguenza in termini di integrazione di illeciti disciplinari e del reato di esercizio abusivo della professione.

Distinti saluti.